

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile verso terzi e dipendenti addetti ai servizi domestici e fornisce tutela legale ed assistenza all'assicurato in caso di necessità a seguito di un sinistro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni involontariamente arrecati dall'assicurato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso dipendenti addetti ai servizi domestici (R.C.O.)":** la garanzia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato addetti ai servizi domestici e per morte e per lesioni personali subite da prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
Le garanzie R.C.T. ed R.C.O.:
(i) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
(ii) assicurano il contraente e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia al momento del sinistro, gli addetti ai servizi domestici, ed i collaboratori familiari nell'espletamento delle mansioni per conto degli assicurati.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura, in sede giudiziale e stragiudiziale, l'assistenza legale e i relativi oneri necessari a tutela degli interessi degli assicurati. La garanzia viene prestata agli assicurati nell'ambito della vita privata, nella veste di conduttore o proprietario di un immobile, quando operano alla guida di veicoli.
La garanzia viene prestata al contraente e ai componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia.
- ✓ **Garanzia "assistenza":** la garanzia offre le seguenti prestazioni all'assicurato che si trova in stato di difficoltà a seguito di malattia o infortunio: (i) servizi operanti nel settore sanitario (es: consigli medici telefonici, rete di strutture sanitarie convenzionate, segnalazione di un medico specialista all'estero); (ii) prestazioni di assistenza operanti nel settore sanitario in Italia e all'estero (es: viaggio di un familiare con soggiorno, assistenza a figli minori, interprete a disposizione all'estero, rientro del convalescente, rientro funerario, rientro dei passeggeri trasportati); (iii) prestazioni di assistenza operanti nel settore sanitario in Italia (es: assistenza medica generica per minori o portatori di handicap, trasporto in ambulanza, invio di un fisioterapista, di un medico generico o di un infermiere); (iv) prestazioni di assistenza operanti nel settore domestico (es: invio di un elettricista, invio di un idraulico, spese di albergo e rientro anticipato). Tutte le prestazioni operanti nel settore domestico sono concesse non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.
Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.O." sono escluse le malattie professionali.**
- ✗ **Con riferimento alle garanzie R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o in custodia. Inoltre, non sono considerati terzi: (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato; (ii) le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro o di servizio.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale" sono escluse: multe, ammende, sanzioni pecuniarie, spese liquidate a favore delle parti civili nei procedimenti penali, spese per controversie contro la Compagnia.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "R.C.T." ed "R.C.O.", sono esclusi:

- ! i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive;
- ! i danni derivanti dalla proprietà di beni immobili;
- ! i danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti;
- ! i danni derivanti dall'esercizio della caccia.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale", la garanzia non è operante:

- ! per le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! in materia fiscale ed amministrativa;
- ! per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo;
- ! per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ! se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità dall'immatricolazione;
- ! nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o per violazione del codice della strada;
- ! per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ! per vertenze contrattuali.

Con riferimento alla garanzia "assistenza", la garanzia non è operante qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ! guerre, occupazioni militari, scioperi, rivoluzioni, insurrezioni;
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e/o partecipazione a gare con veicoli o natanti a motore.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie "R.C.T." ed "R.C.O." valgono in tutto il mondo.
- ✓ La garanzia "tutela legale" vale nei paesi dell'Unione Europea o nei paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- ✓ La garanzia "assistenza" vale: (i) in tutto il mondo per le prestazioni di assistenza operanti nel settore sanitario in Italia e all'estero; (ii) nel territorio italiano per le prestazioni di assistenza operanti nel settore sanitario in Italia; (iii) in tutto il mondo tranne in quei paesi che si trovano in belligeranza dichiarata o di fatto, per le prestazioni di assistenza operanti nel settore domestico.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto lei ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Deve inoltre dare comunicazione scritta a Zurich dell'esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato all'intermediario o a Zurich tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge. Il premio, comprensivo delle tasse, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto anche se ne sia concesso il frazionamento in più rate. È possibile suddividere il pagamento in rate intermedie senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. Alla scadenza, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Lei può esercitare il diritto di recesso inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.